

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Corresponsione degli arretrati agli agenti di custodia. (6500)	33639	
BRUNO: Finanziamento e appalto dei lavori per la costruzione della strada rotabile da Bocchigliero a Santa Barbara Sila (Cosenza). (6471)	33639	
CALANDRONE e DI MAURO: Provvedimenti per fronteggiare l'epidemia di tifo manifestatasi a San Giovanni La Punta (Catania). (6518)	33639	
CALOSSO: Costruzione di un tratto di strada nel comune di San Felice Circeo, (Latina). (6310)	33640	
CASALINUOVO: Esonero dal pagamento delle residue rate di imposte per l'anno 1951, a favore dei contribuenti sinistrati dal nubifragio in Calabria (6453)	33640	
CASERTA: Pagamento delle indennità agli operai occupati nel cantiere di lavoro del comune di Palma Campania (Napoli). (Già orale 2473)	33641	
CAVALLOTTI: Attività informativa svolta dal brigadiere dei carabinieri di Sizzano (Pavia). (6519)	33642	
CHATRIAN: Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e applicazione della legge per il collocamento. (6545)	33642	
COLITTO: Contributo per il completamento della fognatura nel comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) (6129)	33643	
COLITTO: Costruzione della strada di allacciamento delle frazioni al comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso). (6415)	33643	
COLITTO: Contributo al comune di Sant'Angelo in Grotte per la costruzione dell'acquedotto. (6416)	33643	
COLITTO: Sistemazione di alcune strade del Molise da parte dell'A. N. A. S. (6480)	33643	
COLITTO: Concessione di un sussidio alla biblioteca «Pasquale Albino» di Campobasso. (6565)	33644	
COLITTO: Funzionamento della pretura di Bonefro (Campobasso). (6644)	33644	
COLITTO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento nel comune di Cerro al Volturmo (Campobasso). (6646)	33644	
CORONA GIACOMO ed altri: Lavori per proteggere dalle inondazioni il comune di Farra di Alpago (Belluno). (6451)	33644	
D'AMORE: Esonero dal servizio di alcuni funzionari di ruolo della ex Gil. (6178)	33645	
EBNER e VOLGGER: Richiesta di dati statistici concernenti gli optanti altoatesini. (6308)	33646	
EBNER: Liquidazione della pensione provvisoria o definitiva in favore degli insegnanti elementari altoatesini che hanno revocato l'opzione. (6405)	33647	
FODERARO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Monterosso (Catanzaro). (6429)	33648	
FODERARO: Esenzione totale o parziale delle imposte per un determinato numero di anni ai proprietari di fabbricati danneggiati dalle alluvioni nelle province della Calabria, Sicilia e Sardegna. (6521)	33648	
GUADALUPI ed altri: Liquidazione delle competenze agli impiegati già dipendenti del cessato U.N.S.E.A. (6266)	33649	
IMPERIALE: Idoneità al concorso B 7 indetto dai provveditori agli studi (6672)	33649	
INVERNIZZI GAETANO: Violazioni commesse dall'A. G. I. P. e dall'Ufficio del lavoro di Milano. (3630)	33649	
LOMBARDINI: Piano organico di risanamento delle alte valli in provincia di Como. (5934)	33650	
LOZZA: Soccorsi agli alluvionati della provincia di Alessandria. (6625)	33651	
MAGLIETTA: Emanazione del regolamento di attuazione della legge per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra. (6583)	33651	
MONTICELLI: Costruzione del palazzo di giustizia di Grosseto. (6289)	33651	
MONTICELLI: Ripristino nell'Istituto d'arte di Siena delle sezioni per lo sbalzo dei metalli e per l'intaglio in legno. (6577).	33651	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

	PAG.
POLANO: Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e applicazione della legge per il collocamento. (6648) . . .	33651
PRETI: Fissazione definitiva della sede ai maestri di ruolo speciale transitorio (già orale 2439)	33651
PRETI: Costruzione di un tratto di strada nel comune di San Felice Circeo (Latina). (6205)	33652
PUGLIESE e CERAVOLO: Provvedimenti per le popolazioni calabresi danneggiate dalle alluvioni. (6394)	33653
RESCIGNO: Restauro del ponte Turiello in via Casaburi nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno). (6370)	33654
RESCIGNO: Lavori per l'impianto elettrico nelle frazioni rurali di Pagani (Salerno). (6391)	33654
ROBERTI ed altri: Concessione di anticipi per la semina agli agricoltori dei territori vicini ai punti di rottura degli argini del Reno. (6108)	33654
RUSSO PEREZ: Mancata corresponsione di sussidi a sinistrati di guerra ricoverati nei campi di Roma (Centocelle). (6484)	33654
TERRANOVA RAFFAELE: Provvedimenti a favore di coltivatori diretti delle province di Reggio Calabria e Catanzaro colpiti dal nubifragio. (6437)	33655
ZACCAGNINI: Riammissione nei ruoli degli ex insegnanti di educazione fisica (6351)	33655
ZACCAGNINI: Obbligo per le direzioni dei teatri che ricevono sovvenzioni dallo Stato per rappresentazioni liriche di assumere coristi ed orchestrali locali. (6387)	33655

ALMIRANTÉ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quando verrà elaborato il provvedimento legislativo per la corresponsione degli arretrati agli agenti di custodia previsto dall'articolo 1, comma secondo, della legge del 3 marzo 1950, n. 105 ». (6500).

RISPOSTA. — « In ordine a quanto forma oggetto della soprascritta interrogazione, non posso, per il momento, che riportarmi alle notizie a suo tempo fornite allo stesso interrogante in occasione di analoga sua interrogazione sul medesimo argomento essendo tuttora in corso le trattative accennate nella precedente risposta di cui unisco copia ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se la Cassa per il Mezzogiorno ha deciso il finanziamento e l'appalto dei lavori per la costruzione della strada rotabile da Bocchigliero (Cosenza) a Santa Barbara Sila o se intenda procedere presto al detto finanziamento ed appalto, essendo il relativo progetto pronto ed approvato dal genio civile di Cosenza ». (6471).

RISPOSTA. — « La strada Santa Barbara-Bocchigliero in provincia di Cosenza è compresa nel programma di opere di viabilità di bonifica da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il progetto relativo alla strada stessa è stato respinto per insufficienza tecnica dalla delegazione del consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 30 ottobre 1951. La Cassa per il Mezzogiorno ha poi provveduto a convocare a Roma il progettista per la rielaborazione del progetto secondo i suggerimenti contenuti nel parere della suddetta delegazione. Se il progettista ripresenterà presto — come promesso — l'elaborato, la Cassa, previo l'esame tecnico della delegazione, curerà di dare sollecito corso a quanto di sua competenza per il finanziamento e l'esecuzione dei lavori ».

Il Ministro: CAMPILLI.

CALANDRONE e DI MAURO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato per fronteggiare l'epidemia di tifo scoppiata a San Giovanni la Punta (Catania), epidemia che ha già colpito 65 cittadini su 3800 abitanti ». (6518).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato, tempestivamente informato dal medico provinciale di Catania dell'esplosione epidemica di febbre tifoide in vari comuni di quella provincia, ha inviato, per la cura e per la profilassi, il seguente materiale, che è stato distribuito dal medico provinciale stesso tra i comuni colpiti: 11.500 capsule di cloranfenicolo; 27.000 dosi di enterovaccino e idrovaccino; 15 quintali di disinfettanti.

« Ha, inoltre, erogato un primo contributo di lire 5 milioni. Il medico provinciale ha disposto l'isolamento degli ammalati, ove necessario, l'esecuzione delle disinfezioni continuative e finali e la clorazione dell'acquedotto del Bosco Etneo, al cui inquinamento (conseguente alla recente alluvione), risale la causa dell'epidemia ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

CALOSSO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere perché, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, sono stati ripresi i lavori di costruzione di un tratto di strada dentro il mare nel comune di San Felice Circeo (Latina), invece di costruire la stessa strada a poche decine di metri entro terra su un tracciato già esistente; dato che costruire nel mare è assai più costoso che costruire in terra. E per sapere, altresì, se questo spreco non possa determinare uno sconforto nei contribuenti italiani, e in particolare in quelli del comune di San Felice Circeo, che non hanno ancora nemmeno l'acqua potabile; nonché negli stessi contribuenti americani, che ancora recentemente hanno stanziato qualche cosa a favore della Cassa per il Mezzogiorno ». (6310).

RISPOSTA. — « Nel piano delle opere di sistemazione e completamento di strade da attuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno in provincia di Latina fu compreso — in conformità di apposita richiesta di quell'amministrazione provinciale il prolungamento con pavimentazione protetta dell'anello stradale, che staccandosi dalla provinciale Terracina-Bardino alla grande curva prima della collina « La Cona » raggiunge con un rettilineo il mare e, mediante una tratta sul litorale, antistante la pianura a vigneti, si congiunge nei pressi di Sant'Alfonso alla strada esistente per San Felice Circeo.

« In merito alla opportunità dell'opera giova ricordare che sia l'amministrazione comunale che quella provinciale interessate non hanno mancato di formulare le più vive premure per la sua sollecita realizzazione, data la notevole importanza che essa riveste per lo sviluppo turistico ed economico della zona del Circeo. Si desidera infatti far sì che chi proviene da Roma, Latina o Sabaudia possa raggiungere San Felice non solo dall'interno, ma anche mediante una strada litoranea, che metta in valore tutta la zona e serva di allacciamento del comune di San Felice con l'arenile delle Vedeghe.

« Il finanziamento accordato dalla Cassa è stato di 12 milioni: accertato in corso di esecuzione dei lavori che le previsioni per il muro a mare erano insufficienti, la Cassa invitò l'amministrazione provinciale a riesaminare il progetto, con l'pressa avvertenza che ogni maggiore spesa sarebbe rimasta a carico di essa amministrazione. Di conseguenza quella provincia provvedeva a far studiare l'opera da specialisti e progettava, con approvazione del genio civile e della prefettura, un muro di consolidamento a mare finanziandone

la spesa di 11 milioni sul proprio bilancio. La Cassa, dopo ciò, avuto anche il consenso del Ministero della marina, dava il benestare alla ripresa dei lavori, in quanto la soluzione tecnica prescelta si presentava conveniente, e d'altra parte l'opera rispondeva, oltre che ad un antico desiderio della popolazione, ad una effettiva esigenza per lo sviluppo economico e turistico locale.

« È escluso quindi che tali lavori di completamento costituiscano uno sperpero di fondi, in quanto essi non sono altro che una anticipazione di opere di difesa che sarebbe stato comunque necessario fare per proteggere l'entroterra dalle erosioni marine, che potrebbero compromettere la stabilità della antica torre esistente in quella località e che ha notevole importanza paesistica. La Cassa pertanto, finanziando i lavori in parola ha operato secondo gli scopi fissati dalla legge istitutiva, la quale prescrive tra l'altro che la Cassa esegua opere che diano un decisivo impulso alle correnti turistiche ed all'economia delle regioni meridionali.

« Infine, è opportuno precisare che, per le sueposte ragioni, non si ritiene che con i lavori in parola si determini un impiego di pubblico denaro che potrebbe più utilmente essere destinato alla costruzione di altre opere di immediata utilità per il comune interessato, quale l'acquedotto. L'esecuzione di una opera del genere non compete all'amministrazione provinciale, mentre per essa soccorrono altri benefici di specifica competenza del Ministero dei lavori pubblici, al quale il comune può rivolgere domanda per ottenere il contributo di legge sulla spesa da incontrare ».

Il Ministro: CAMPILLI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, risultando del tutto inadeguato, di fronte alla eccezionale gravità delle conseguenze del recente nubifragio in Calabria, l'adottato provvedimento, che soltanto concede la proroga di un mese per il pagamento dell'ultima rata bimestrale di imposte, non ritenga opportuno ed equo promuovere ulteriori provvedimenti, intesi almeno ad esonerare i contribuenti sinistrati dal pagamento delle residue rate di imposte per l'anno 1951 ». (6453).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, se non si ravvisi cioè la opportunità di promuovere provvedimenti intesi ad esonerare i contribuenti della Calabria, sinistrati dai recenti nubifragi, dal pagamento delle rate d'imposte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

iscritte a ruolo per l'anno 1951 e non ancora riscosse, risultando del tutto inadeguata la concessa sospensione per la rata di ottobre, si fa presente che le vigenti disposizioni legislative sono più che sufficienti allo scopo di venire incontro ai contribuenti che hanno subito danni. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare, nel caso in esame, un provvedimento speciale di esenzione a carattere generale e, perciò, indiscriminato. Infatti, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato col regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572, potrà concedersi ai possessori di fondi rustici (sempreché ne ricorrano gli estremi, ciò che è oggetto di accertamento in corso da parte dei competenti uffici tecnici erariali) una moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari per l'anno in corso.

« Nei casi, poi, in cui i danni in questione rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi od un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, potrà accordarsi la diminuzione dell'estimo catastale, a decorrere dal prossimo anno, giusta l'articolo 43 dello stesso testo unico. Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1952. Nella stessa sede i possessori di redditi industriali e commerciali potranno denunziare l'eventuale riduzione dei loro redditi a seguito degli infortuni di cui trattasi ed ottenere lo sgravio proporzionale della relativa imposta, allorché si procederà alla tassazione definitiva dei redditi mobiliari conseguiti nel corrente anno.

« Per l'imposta sui fabbricati, nel caso di distruzione parziale o totale per rovina o inabitabilità degli immobili soggetti a tale tributo, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale dell'imposta stessa dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto od in parte e per tutto il periodo di inutilizzazione degli immobili, a norma dell'articolo 56 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024. Del pari i titolari di aziende commerciali e industriali distrutte dagli infortuni in questione hanno diritto, giusta l'articolo 66 del testo unico dell'imposta di ricchezza mobile, approvato col regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, allo sgravio dell'imposta mobiliare dal giorno in cui si è verificata la cessazione dei relativi redditi. Nessun aggravio, poi, può derivare ai contribuenti in parola da un eventuale ri-

tardo nella definitiva sistemazione tributaria, in base alle norme di cui sopra, in quanto che, in attesa di tale sistemazione, per la quale si attendono i risultati degli accertamenti tecnici, già disposti, è stata accordata agli interessati la sospensione del pagamento delle rate di ottobre e di dicembre di tutti i tributi diretti, o delle sole imposte immobiliari, a seconda delle proposte delle competenti intendenze di finanza ».

Il Ministro: VANONI.

CASERTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui gli operai occupati nel cantiere di lavoro nel comune di Palma Campania (Napoli) non ricevono le indennità da oltre due mesi. La situazione che si è creata è assolutamente intollerabile ed urge un immediato intervento ». (Già orale 2473).

RISPOSTA. — « Poiché, a termini del regolamento della Camera dei deputati, alla interrogazione di cui sopra, figurante nell'ordine del giorno 20 corrente mese, deve essere data risposta scritta, mi pregio comunicare quanto segue.

« Nel dicembre 1950 a cura del comune di Palma Campania venne rimesso al Ministero del lavoro il preventivo per la istituzione di un cantiere di lavoro, dell'importo di lire 5.244.244. Detto preventivo fu approvato, ed il 16 gennaio 1951 il Ministero effettuò una prima rimessa di fondi per lire 1.800 mila. Per le ulteriori rimesse è necessario che l'ente gestore provveda ad inoltrare i rendiconti, in base ai quali soltanto il Ministero può disporre altre anticipazioni. Ma il primo rendiconto venne rimesso soltanto il 31 marzo e subito in data 12 aprile il Ministero effettuò una seconda rimessa dell'importo di lire 3.400 mila, e ciò perché solo il 31 marzo era pervenuto allo scrivente il prescritto rendiconto. Si ritiene, comunque, opportuno rilevare che tuttora non risulta pervenuto il penultimo rendiconto, necessario per la effettuazione del saldo provvisorio, al quale l'amministrazione non può procedere, se non in possesso di quanto richiesto ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CAVALLOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali ordini stia eseguendo il brigadiere dei carabinieri di Sizzano (provincia di Pavia), il quale sta interrogando cittadini sul tipo di lavoro che essi conducono a Milano, sull'indirizzo della ditta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

presso la quale essi sono occupati e sui motivi delle assenze dal paese. Richiesto delle ragioni che motivavano queste inaudite azioni di probabile carattere intimidatorio, il suddetto brigadiere ha risposto che si tratta di preparazione per l'addestramento civile alle armi.

« L'interrogante chiede di sapere dal Ministro dell'interno che cosa ciò significhi; se il brigadiere agisce di sua iniziativa, e se questo risponde ad ordini emanati dal Ministro dell'interno ». (6519).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti non è risultato che il brigadiere dei carabinieri comandante la stazione di Siziano abbia svolto altre attività informative oltre quella normale di istituto, né consta che abbia detto ad alcuno di condurre accertamenti relativi alla preparazione dell'addestramento civile alla guerra ».

Il Ministro: SCELBA.

CHATRIAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, constatati i gravi danni che agli invalidi di guerra disoccupati derivano dal lungo ritardo nella pubblicazione del regolamento per l'applicazione della legge 3 agosto 1950, n. 375, concernente il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, non ritengano di doversi indurre a determinare sollecitamente i seguenti provvedimenti: pubblicare il regolamento, ora detto; particolarmente per quanto concerne gli invalidi della provincia di Napoli:

1°) definire le richieste di esonero e di compenso presentate da quasi tutti i datori di lavoro della provincia (anche da quelli che avrebbero dovuto astenersene) per la non riscontrata attività gravosa e pericolosa come previsto dalla legge;

2°) recedere dalla eccessiva larghezza nella concessione di scomputi, che si è verificata nei confronti di taluni stabilimenti (compagnia del gas, navalmeccanica, ecc., i quali si giovano nientemeno che dell'esonero del 50 per cento) senza di che l'aliquota di legge a favore degli invalidi di guerra si ridurrebbe dal 6 al 3 per cento, quella a favore degli invalidi civili dal 2,50 per cento all'1,25 per cento;

3°) chiarire e disporre definitivamente che l'inoltro delle richieste di esonero non ha effetto sospensivo per le assunzioni degli invalidi nei limiti stabiliti ». (6545).

RISPOSTA. — « Per ciò che concerne il regolamento di esecuzione della legge 3 giugno

1950, n. 375, il progetto di esso trovasi in via di sottoposizione all'esame del Consiglio di Stato, e ciò a seguito delle intese occorse nella fase di concerto, necessariamente laboriosa, con tutte le altre amministrazioni interessate. Sulla questione degli esoneri si è in grado di assicurare che, compatibilmente con le esigenze della istruttoria, le singole domande vengono evase con la massima sollecitudine, mentre, per ciò che concerne le pratiche di « compensazione territoriale » è da rilevare che, stante la più complessa procedura instaurata dalla legge vigente a varagone di quella del 1921, si è ritenuto opportuno sospendere ogni decisione, in attesa appunto del su richiamato regolamento di esecuzione. Circa, in dettaglio, di quanto ha inteso porre in rilievo nella seconda parte dell'interrogazione, si assicura che anche le domande di esonero delle aziende napoletane vengono istruite e vagliate con la debita severità, e le relative decisioni sono ispirate a criteri quanto possibile restrittivi. E, se alla « navalmeccanica » è stato concesso il 50 per cento di scomputo, va però considerato che, sulla base degli accertamenti condotti da questo Ministero, ove si fosse tenuto conto soltanto delle speciali condizioni tecniche ed economiche dell'azienda e non anche della particolare situazione napoletana, l'esonero avrebbe dovuto essere superiore a quello concesso.

« Nell'azienda infatti si svolgono esclusivamente lavorazioni pesanti e pesantissimi, incompatibili, cioè, con le ridotte capacità lavorative dei minorati di guerra. Inoltre gli stabilimenti della « navalmeccanica », in dipendenza delle scarse commesse di lavoro, hanno dovuto licenziare nel corso degli ultimi due anni circa un migliaio di unità lavorative e al personale occupato viene fatto eseguire un orario settimanale di lavoro ridotto da 48 a 40 ore. Ciò nonostante, a particolare salvaguardia dell'interesse dei minorati della provincia, l'efficacia della concessione è stata limitata alla durata di un anno. Allo scadere di tale termine, il Ministero riesaminerà la situazione dell'azienda in parola, ai fini di una eventuale riduzione della concessione ora in atto. Considerazioni analoghe potrebbero svolgersi a proposito delle altre aziende di cui è cenno nell'interrogazione, se non fosse sufficiente confermare che criteri particolarmente restrittivi sono stati seguiti dal Ministero nei confronti delle industrie napoletane. Per quanto infine, attiene all'effetto sospensivo delle domande d'esonero esso è stato esaminato con nuovi criteri in sede di elaborazione del regolamento di ese-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

cuzione ed è stato risolto in guisa più aderente alle finalità sociali della legge, mediante opportune limitazioni che non consentiranno più di avvalersene come mezzo per eludere la legge stessa ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla richiesta formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) di contributo sulla spesa necessaria per i lavori di completamento della fognatura ». (6129).

RISPOSTA. — « Non risulta pervenuta a questo Ministero alcuna domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, da parte del comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso) per i lavori di completamento della fognatura. Pertanto, ove il comune stesso intendà avvalersi delle agevolazioni di cui alla legge anzidetta, occorre che produca in competente bollo la relativa domanda accompagnandola con una breve relazione tecnica sulla necessità dell'opera perché essa possa essere presa in esame in sede di formazione dei futuri programmi delle opere del genere da ammettere a contributo, compatibilmente, bene inteso, con la disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose analoghe richieste qui pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla costruzione della strada di allacciamento al centro delle frazioni del comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) ». (6415).

RISPOSTA. — « Per la costruzione della strada di allacciamento al capoluogo della frazione del comune di Sant'Angelo in Grotte, è stato dato incarico all'ufficio del genio civile di Isernia di svolgere l'istruttoria per la concessione del contributo statale nella spesa di lire 50 milioni. Quando il progetto relativo ai lavori di cui trattasi sarà qui pervenuto, sarà emesso, ove nulla osti, il relativo decreto ministeriale di approvazione e di concessione del contributo statale in parola. E da avvertire per altro che il comune, nonostante sia stato già più volte sollecitato, non ha ancora trasmesso la deliberazione di impegno ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla domanda del comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) diretta ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 il contributo dello Stato sulla spesa di lire 14.720.000 prevista per la costruzione dell'acquedotto in detto comune, assolutamente necessario, date le disastrose condizioni in cui esso versa per la mancanza assoluta dell'acqua, e quanto mai opportuno se davvero si vuol realizzare quel coordinamento proficuo fra l'attività del Ministero dei lavori pubblici e quella della Cassa per il Mezzogiorno, di cui parla la legge istitutiva di questa ». (6416).

RISPOSTA. — « Si assicura che la richiesta di contributo avanzata dal comune di Sant'Angelo in Grotte (Campobasso) ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 per la costruzione dell'acquedotto comunale per una spesa ridotta da lire 30.000.000 a lire 14.720.000, sarà tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi compatibilmente con la disponibilità di bilancio ed in rapporto alle altre numerose domande analoghe pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere le ragioni per le quali l'ANAS, cui sono stati dati in concessione i lavori di sistemazione di alcune strade del Molise, non ancora dà inizio alla sua attività ». (6480).

RISPOSTA. — « In base a convenzione 16 giugno 1951, stipulata con la Cassa per il Mezzogiorno, l'ANAS deve provvedere alla sistemazione di circa 2500 chilometri di strade provinciali per l'importo di dodici miliardi e mezzo. Tale sistemazione dovrà essere ultimata il 31 dicembre 1953. Come è ovvio i lavori non possono eseguirsi tutti contemporaneamente, come si vorrebbe dalle amministrazioni interessate, e pertanto la sistemazione di dette strade dovrà effettuarsi gradualmente in modo tale da essere completata entro il termine fissato.

« Ad oggi, a meno di sei mesi dalla stipula della convenzione, sono state effettuate 44 gare di appalto per la sistemazione di chilometri 921 di strade e per l'importo di 4062 milioni, e sono in corso di approvazione i progetti per altri 380 chilometri per un importo di 1898 milioni. I progetti relativi alle strade della provincia di Campobasso, di cui si interessa l'onorevole interrogante, sono in fase di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

compilazione per quanto riguarda la strada: bivio con la strada statale numero 87 presso la stazione di Matrica Civitacampomaranocastel Mauro, Polata Montenero di Bisaccabivio con la strada statale numero 16 presso Masseria Falcione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concedere anche quest'anno, così come nei precedenti anni, alla biblioteca « Pasquale Albino » di Campobasso, un congruo sussidio, possibilmente non inferiore a quello concesso ad altre biblioteche dell'Abruzzo ». (6565).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante ha già presentato, nella seduta del 18 ottobre 1951 una interrogazione alla quale è stata data risposta il 29 ottobre successivo. In tale occasione l'onorevole interrogante ha avuto formale assicurazione circa l'immediato interessamento dello scrivente presso l'amministrazione provinciale di Campobasso perché la biblioteca di quella città fosse posta in condizione di adeguatamente e proficuamente funzionare. Si è aggiunto che, ove quell'amministrazione avesse dato prove concrete di buon volere a favore della biblioteca, il Ministero della pubblica istruzione non avrebbe lesinato, dal canto suo, il proprio aiuto.

« Ciò stante — e poiché con la nuova interrogazione si chiede che alla biblioteca provinciale di Campobasso sia concesso un congruo sussidio — non rimane allo scrivente che confermare le assicurazioni già fornite in occasione della risposta alla precedente interrogazione ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere come intende provvedere al funzionamento della pretura di Bonefro (Campobasso) rimasta senza pretore e senza cancelliere ». (6644).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione annunciata alla Camera dei deputati il 16 novembre 1951, mi prego comunicare che con decreto del presidente della Corte di appello di Napoli in data 21 luglio 1951 fu applicato alla pretura di Bonefro, per tre giorni alla settimana, il vicepretore onorario del mandamento di Termoli, dottore Cariello Antonio. Con decreto 1° ottobre 1951 è stato nominato il nuovo vicepretore onorario nella persona del dottore Ritucci Gregorio il quale,

con lettera 15 corrente, è stato invitato ad assumere subito possesso. Per quanto riguarda l'ufficio di cancelleria della menzionata pretura, è stato richiesto al presidente della Corte di appello di Napoli perché vi applichi un funzionario di cancelleria. Tali provvedimenti di carattere temporaneo sono stati presi in attesa che questo Ministero possa disporre — ed è da sperare sollecitamente — per la titolarità della pretura di Bonefro e dell'ufficio di cancelleria della pretura stessa ».

Il Ministro: ZOLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Cerro al Volturno (Campobasso), per sollievo della locale disoccupazione un cantiere di rimboschimento ». (6646).

RISPOSTA. — « Spiace, al riguardo, significare che nessuna richiesta figura nel piano provinciale delle proposte di cantieri-scuola, compilato per il corrente esercizio dal competente ufficio del lavoro, né risulta pervenuto al Ministero alcun progetto circa l'apertura di un cantiere in Cerro al Volturno. Allo stato delle cose, pertanto, non è possibile adottare alcuna decisione al riguardo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CORONA GIACOMO, RIVA E FRANCESCHINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non intendano provvedere concordemente, con la massima urgenza, a preservare da inondazioni, purtroppo inevitabili e prossime, il comune di Farra di Alpiago (Belluno), minacciato dalle acque di due torrenti, e precisamente il Tesa e il Ruscal, i cui greti sono già ambedue più alti, rispettivamente, il primo del livello dell'abitato e il secondo dei tetti dell'abitato stesso. Tale stato di cose è venuto ad aggravarsi particolarmente in questi ultimi anni per l'immensa congerie dei materiali detritici trasportati dalle acque durante le piene ». (6451).

RISPOSTA. — « Per riparare i danni prodotti dall'alluvione dell'autunno 1949 ai bacini montani della provincia di Belluno, questo Ministero provvede ad assegnare al magistrato alle acque di Venezia una prima somma di lire 29 milioni. I lavori di riparazione furono affidati alla diretta gestione dell'ufficio del genio civile per l'importo di lire 26 milioni e all'ispettorato ripartimentale delle foreste per lire 3 milioni. Dell'importo com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

plessivo, 15 milioni sono stati destinati alla riparazione dei danni alluvionali della Val Fermega ed alla sistemazione della frana di Chies d'Alpago.

« Per la sistemazione idraulico-forestale dei rii Fermega, Turcana e Ruscal affluenti del torrente Tesa, è stata assegnata poi, sui fondi stanziati per il primo anno di applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647, sulle aree depresse, la somma di lire 42 milioni e 495 mila, di cui lire 38 milioni e 493 mila per opere di competenza dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e lire 4 milioni per quelle di competenza dell'ufficio del genio civile, riguardanti in particolare la sistemazione del tratto medio del rio Ruscal. Tali lavori sono in corso di esecuzione. Per assicurare, infine, la continuità e lo sviluppo delle opere di sistemazione di bacini montani è in corso di definizione un ulteriore programma di lavori, che verrà finanziato con i fondi del secondo anno di applicazione della citata legge ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

D'AMORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere quali siano i motivi:

che vietano di conferire alla ex " G.i.l. ", dopo quasi sette anni di regime commissariale, una sua propria funzione educativa ed assistenziale, a base nazionale ed assolutamente apolitica;

che indussero il commissariato della gioventù italiana a dimettere dal servizio per " riduzione di organici " alcuni funzionari di ruolo classificati sempre ottimi, trattenendo invece in servizio solo elementi di grado inferiore;

che hanno suggerito di sostituire tali funzionari di ruolo con altri comandati, con relativa indennità, dal Ministero della pubblica istruzione e, in taluni casi, con avventizi nuovi assunti.

« L'interrogante chiede di essere informato, infine, sulle ragioni per le quali ai funzionari dimessi dal servizio (che sono andati ad ingrossare, malgrado i meriti acquisiti in lunghi anni di attività e le possibilità di loro proficua utilizzazione, la massa dei disoccupati) non sia stata ancora corrisposta, dopo anni di attesa e di svalutazione monetaria, la intera quiescenza loro dovuta, pur avendo la ex " G.i.l. " un rilevante patrimonio in parte anche alienabile per non essere integralmente utile ai fini della istituzione ». (6178).

RISPOSTA. — « 1°) Il Governo ha ritenuto necessario che le varie questioni cui ha dato origine la soppressione della " G.i.l. " debbano formare oggetto di attento studio per la loro definitiva regolamentazione. Al riguardo, è da porre in rilievo che notevoli difficoltà si frappongono ad una rapida soluzione delle questioni proposte; ed invero non si tratta soltanto di pronunciarsi sulla destinazione dei beni ex " G.i.l. ", sulla ripartizione delle sue funzioni e sulla sorte del personale dipendente, ma di affrontare problemi vasti e delicati che investono la gioventù nel suo complesso, e soprattutto di coordinare l'attività assistenziale, di tutela, di istruzione, ecc., svolta in proposito da vari ministeri, da enti pubblici e dalle molteplici organizzazioni private già esistenti, o che stanno attualmente sorgendo, le quali mostrano di volersi vivamente interessare delle esigenze dei giovani.

« Lo studio di cui si tratta, che viene attuato in esecuzione dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, deve, per le ragioni esposte, procedere con la dovuta cautela ed accuratezza, affinché da esso possano conseguire soluzioni soddisfacenti sotto i vari riflessi accennati. Si ha tuttavia fiducia che al più presto possa essere presentato un apposito disegno di legge:

« 2°) Alla revisione dei quadri organici operata nell'anno 1947, il commissariato della " G.I. " addivenne nella considerazione che alcune funzioni della ex " G.i.l. ", come l'inquadramento militare della gioventù, il reclutamento, l'istruzione premilitare, ecc., dovevano ritenersi definitivamente soppresse e non soltanto sospese. La riduzione dei quadri avvenne sotto questa considerazione ed anche perché le condizioni finanziarie della nuova gestione, alla quale erano venuti meno tutti i cospicui contributi che già erano assegnati all'ex " G.i.l. ", non avrebbero consentito di far fronte ad un onere così rilevante; detta riduzione, d'altra parte, fu eseguita con i comuni criteri di legittimità su parere di apposita commissione in cui erano rappresentati il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato ed il Ministero della pubblica istruzione.

« 3°) La terza parte dell'interrogazione è generica e necessiterebbe di una precisazione nominativa da parte dell'onorevole interrogante. Se, come sembra deducibile, essa si riferisce al direttore del commissariato ed al capo della segreteria, funzionari del Ministero della pubblica istruzione, si osserva che il loro distacco venne determinato dalla persuasione che la evoluzione dell'ente, da organi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

simo di azione politica e di proselitismo politico, verso funzioni di mero servizio pubblico di assistenza alla gioventù, poteva essere meglio attuata e seguita da funzionari dell'amministrazione statale, e di quella della pubblica istruzione, maggiormente interessata ai problemi della gioventù, che non avessero avuto parte nella direzione della cessata organizzazione e contemporaneamente fossero in grado di realizzare, in condizioni di indipendenza ed obiettività, la evoluzione stessa. Per quanto riguarda gli avventizi, il commissariato della "G.I." ha riferito di aver dovuto procedere all'assunzione temporanea di qualche elemento, nella maggior parte dei casi, di custodia e d'ordine, in quanto la ripresa di alcune attività specialmente nel settore assistenziale, ha reso necessario di provvedere a servizi indispensabili; in proposito il commissariato ha osservato come non si potessero richiamare in servizio funzionari per dette mansioni di custodia o d'ordine.

« 4°) La grave situazione finanziaria del commissariato della "G.I." resa evidente dalle notevoli difficoltà che esso incontra nel provvedere al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, non ha effettivamente finora consentito di procedere alla liquidazione totale dell'indennità di quiescenza al personale dispensato dal servizio. Al riguardo occorre precisare:

che ad un complesso patrimoniale di notevole importanza, fa riscontro nella "G.I." l'assoluta scarsità di reddito. Trattasi invero di una particolare specie di patrimonio, costituito in massima da colonie, stabilimenti climatici, ecc., e cioè da immobili quasi del tutto improduttivi, perché rivolti a fini di assistenza sociale. Devesi poi aggiungere che gli immobili stessi sono stati per lo più danneggiati dagli avvenimenti bellici, e necessitano pertanto di complessi lavori per poter essere comunque ripristinati;

che la cifra preventivata dal commissariato per la liquidazione delle citate indennità di quiescenza ha dovuto essere notevolmente maggiorata a seguito di decisioni del Consiglio di Stato che hanno ritenuto applicabili, per tale liquidazione, criteri di più largo favore per gli interessati. È tuttavia in corso di esame un piano predisposto per il possibile risanamento delle finanze del commissariato, sia pure mediante l'alienazione di beni immobili che non hanno alcuna possibilità di utilizzazione per i fini istituzionali dell'Ente ».

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

EBNER E VOLGGER. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere:

a) il numero delle dichiarazioni di revoca dell'opzione, agli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1949, n. 23, ed il numero delle persone comprese in dette dichiarazioni;

b) il numero delle dichiarazioni di revoca dell'opzione agli effetti dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, con indicazione del numero delle persone comprese in dette dichiarazioni e il numero delle domande respinte con provvedimento dell'onorevole ministro;

c) il numero delle domande di riacquisto della cittadinanza italiana presentate da optanti naturalizzati germanici e emigrati all'estero distinguendo:

1°) le domande presentate in Germania;

2°) le domande presentate in Austria:

a) prima del 27 novembre 1948;

b) dopo il 27 novembre 1948;

con indicazione, per ciascuna delle quattro categorie, del numero delle domande definite in senso positivo o negativo sino a tutto settembre 1951; gli interroganti chiedono, infine, di conoscere entro quale termine l'onorevole ministro prevede la definizione delle pratiche ancora pendenti ». (6308).

RISPOSTA. — a) Il numero delle dichiarazioni di revoca dell'opzione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1948, n. 23, è di 52.482: i familiari compresi in dette dichiarazioni sono numero 62.880, per un totale di 115.362 persone;

b) le dichiarazioni compilate ai sensi dell'articolo 2 del ripetuto decreto-legge n. 23 sono 21.196 con 19.872 familiari per un totale di 41.068 persone.

« Di tali domande, soltanto 569 sono state respinte, con un totale di 653 persone;

c) le domande di riacquisto della cittadinanza italiana, presentate da optanti naturalizzati germanici ed emigrati all'estero (articolo 11 del decreto-legge n. 23) sono 28.625. Secondo i dati pervenuti a questo Ministero, in Germania sarebbero state presentate numero 1822 dichiarazioni ed in Austria 20.222. Di queste ultime risultano qui pervenute, fino al 30 settembre 1951, numero 12.781.

« Delle domande presentate in Germania, fino al 30 settembre 1951, 1486, sono state decise favorevolmente e soltanto 44 sono state respinte. Di quelle presentate in Austria, fino alla cennata data del 30 settembre 1951, 6883 sono state accolte e 313 rigettate. Non esiste una statistica delle domande di ripozione pre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

sentate in Austria prima del 27 novembre 1948 e di quelle presentate dopo tale data, né delle decisioni adottate sui due gruppi di domande. La raccolta dei dati in questione richiederebbe un lungo lavoro di ricerca sui 20.222 fascicoli delle riopzioni presentate in Austria con gravissimo intralcio per il compimento delle operazioni di revisione che, invece, secondo gli intendimenti di questo Ministero ed il desiderio degli onorevoli interroganti, occorre sollecitare al massimo.

« Devesi rammentare, a proposito delle decisioni sulle riopzioni presentate in Austria, che le intese intervenute con detto Stato nel marzo 1950 prevedono un certo parallelismo nello svolgimento degli adempimenti relativi agli obblighi reciproci, assunti dai due governi. Le cifre sopra riportate, poste a raffronto con il numero delle concessioni della cittadinanza austriaca ad optanti alto-atesini residenti in Austria di cui si è avuta, a tutt'oggi, notizia ufficiale (862 nominativi), comprovano la generosa osservanza, da parte italiana, dell'impegno assunto con le intese intervenute al riguardo. Alla stregua di quanto precede, non riesce possibile formulare, ora, una previsione esatta circa la data di ultimazione dei lavori inerenti alla revisione delle opzioni degli alto-atesini, ultimazione che è legata al sincronismo previsto dalle intese stesse per lo svolgimento delle operazioni di competenza delle due parti ».

Il Ministro: SCALBA.

EBNER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano urgente di procedere alla liquidazione della pensione provvisoria o definitiva, per gli anni di servizio prestati prima del 1940, a favore di quegli insegnanti elementari che hanno revocato l'opzione in base all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e che per aver raggiunto il limite di età o per ragione di salute, non sono più stati riassunti in ruolo, e per conoscere se esistono disposizioni legislative e quali — peraltro sconosciute all'interrogante — che vietano la liquidazione della pensione alle anzidette persone; l'interrogante chiede ancora di sapere se le persone, di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo, agli effetti della liquidazione della pensione, debbano o no essere considerate alla stessa stregua di quelle contemplate all'articolo 1 ». (6405).

RISPOSTA. — « Premesso che si risponde anche per il Ministero del tesoro, si fa pre-

sente che per disciplinare le varie questioni sorte per effetto della riopzione della cittadinanza italiana degli alto-atesini che al momento della opzione per la cittadinanza germanica appartenevano all'amministrazione italiana o fruivano di pensione a carico della medesima è stato da tempo predisposto uno schema di disegno di legge. Tale disegno di legge prevede, fra l'altro la concessione della pensione a favore dei riopianti che al 1° gennaio 1940 ne avessero maturato il diritto (e in tale categoria potrebbero rientrare gli insegnanti elementari ai quali accenna l'onorevole interrogante) qualora alla data suddetta avessero compiuto almeno 20 anni di servizio. Ed invero benché detti insegnanti di fatto non avessero mai percepito la pensione dal Governo italiano, in quanto rimasti in servizio fino al 31 dicembre 1939, tuttavia al momento della opzione si dispose, mediante regolare decreto ministeriale, la liquidazione della pensione e ciò ai fini della regolarizzazione dei rapporti finanziari con il Governo tedesco.

« L'onorevole interrogante chiede di conoscere se vi sono disposizioni legislative che ostino alla liquidazione della pensione ai suddetti maestri elementari riopianti che non possono per ragioni di età, o di salute essere riassunti in ruolo. In proposito giova rammentare che, ai sensi delle Convenzioni stipulate nel 1939 e negli anni seguenti con la Germania, il governo italiano assunse, per gli oneri di quiescenza, una obbligazione diretta verso lo Stato tedesco, e ogni obbligazione verso gli interessati per tale titolo venne così ad estinguersi, il che giustifica la linea di condotta finora seguita dall'amministrazione italiana, giusta la quale finché non viene emanato il disegno di legge di cui sopra è cenno non può disporsi la riattivazione dei pagamenti delle partite di pensione a favore dei riopianti.

« Infine circa l'ultima domanda dell'onorevole interrogante e cioè se le persone di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 23 agli effetti della liquidazione della pensione debbano o no essere considerate alla stessa stregua di quelle contemplate all'articolo 1 si fa presente che la discriminazione contenuta nei due suddetti articoli riguarda soltanto la materia delle riopzioni per la cittadinanza italiana; ai fini di pensione il disegno di legge predisposto non fa la distinzione sopra cennata, ma considera come elemento discriminante la circostanza che l'opante abbia o meno trasferito la propria residenza all'estero ».

Il Ministro della pubblica istruzione: SEGNI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se intende includere in progetto, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Monterosso (Catanzaro), di cui è vivamente sentita la necessità in quel centro ». (6429).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile accogliere fino ad ora la domanda presentata dal comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) per ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 26 milioni prevista per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, a causa delle limitate disponibilità di bilancio. Essa però è tenuta presente per essere riesaminata in concorso con le numerose altre dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di fondi, in sede di compilazione dei successivi programmi da attuarsi in applicazione della legge stessa ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intenda procedere, con carattere di urgenza, all'esenzione totale o parziale delle imposte, per un determinato numero di anni, ai proprietari (specie ai minori) danneggiati nei fabbricati e nei terreni dalle recenti alluvioni in Calabria, Sicilia e Sardegna. L'interrogante fa presente che potrebbero adattarsi all'uso i provvedimenti di sgravio, totale o parziale, già adottati per i danni prodotti dall'ultima guerra, nonché in altri casi di alluvioni ». (6521).

RISPOSTA. — « Si fa presente che le vigenti disposizioni legislative sono più che sufficienti allo scopo di venire incontro ai contribuenti che hanno subito danni. Non si ravvisa, pertanto la necessità di adottare, nel caso in esame, un provvedimento speciale di esenzione, a carattere generale e, perciò, indiscriminato. Infatti, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato col regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572, potrà concedersi ai possessori di fondi rustici (sempreché ne ricorrano gli estremi, ciò che è oggetto di accertamento in corso da parte dei competenti uffici tecnici erariale) una moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari per l'anno in corso.

« Nei casi, poi, in cui i danni in questione rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi od un cambia-

mento di coltura che importi un minor reddito imponibile, potrà accordarsi la diminuzione dell'estimo catastale, a decorrere dal prossimo anno, giusta l'articolo 43 dello stesso testo unico. Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1952. Nella stessa sede i possessori di redditi industriali e commerciali potranno denunziare l'eventuale riduzione dei loro redditi a seguito degli infortuni di cui trattasi ed ottenere lo sgravio proporzionale della relativa imposta, allorché si procederà alla tassazione definitiva dei redditi mobiliari conseguiti nel corrente anno.

« Per l'imposta sui fabbricati, nel caso di distruzione parziale o totale per rovina o inabitabilità degli immobili soggetti a tale tributo, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale della imposta stessa dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto od in parte e per tutto il periodo di inutilizzazione degli immobili, a norma dell'articolo 56 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024. Del pari i titolari di aziende commerciali e industriali distrutte dagli infortuni in questione hanno diritto, giusta l'articolo 66 del testo unico dell'imposta di ricchezza mobile, approvato col regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, allo sgravio dell'imposta mobiliare dal giorno in cui si è verificata la cessazione dei relativi redditi. Nessun aggravio, poi, può derivare ai contribuenti in parola da un eventuale ritardo nella definitiva sistemazione tributaria, in base alle norme di cui sopra, in quanto che, in attesa di tale sistemazione, per la quale si attendono i risultati degli accertamenti tecnici già disposti, è stata accordata agli interessati la sospensione del pagamento delle rate di ottobre e di dicembre di tutti i tributi diretti, o delle sole imposte immobiliari, a seconda delle proposte delle competenti intendenze di finanza ».

Il Ministro: VANONI.

GUADALUPI, SEMERARO SANTO, LATORRE e CALASSO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere le ragioni per cui sino a tutt'oggi, nonostante sia stato a suo tempo disposto apposito stanziamento della somma di lire 2 miliardi, non sono stati completati i pagamenti per la liquidazione di tutte le competenze maturate dagli impiegati già dipendenti dal cessato UNSEA, giusta disposizione di legge 5 settembre 1951, n. 972. Se non ritenga opportuno, infine, disporre, in stretta applicazione della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

legge, perché tutti gli impiegati siano prontamente liquidati delle loro competenze, non dimenticando le tristi condizioni economiche e sociali in cui sono venuti a trovarsi quasi tutti i ricordati impiegati per l'effetto della soppressione dell'ente ». (6266).

RISPOSTA. — « Il disagio economico del personale licenziato dall'UNSEA per effetto della ritardata corresponsione del saldo delle relative indennità non è certo sfuggito a questo Ministero. Ma per provvedere a fornire al commissario liquidatore di quell'ufficio nazionale la necessaria disponibilità finanziaria onde effettuare i pagamenti ancora in sospeso, o quanto meno di un secondo acconto, dopo il primo erogato nell'aprile scorso, pari a circa il 50 per cento delle competenze arretrate per miglioramenti economici ed indennità di licenziamento, si è reso necessario la iscrizione in bilancio, della somma già autorizzata di due miliardi di lire, dopo di che è stato dato corso al relativo ordinativo di accreditamento. Con questa disponibilità sarà consentito alla gestione liquidatoria dell'UNSEA di assicurare sia pure in parte i pagamenti ancora in sospeso, attendendosi per le operazioni di saldo, il provvedimento con il quale è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi, già presentato al Parlamento e che il Ministero del tesoro approvi le deliberazioni commissionali riguardanti la determinazione della misura dei miglioramenti economici, la cui estensione al personale dell'UNSEA fu accordata con la citata legge n. 64 ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

IMPERIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione:* — « Per conoscere se non ritenga rispondente a senso di giustizia applicare anche agli idonei del concorso 1951, la legge 9 maggio 1951, n. 281, secondo cui i candidati del concorso generale ordinario per titoli ed esami indetto dai provveditori agli studi in base al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che avevano conseguito una votazione complessiva di 105/175, con una media di almeno 7/10 nelle prove di esame e con non meno di 6/10 in ciascuna prova, erano assunti in ruolo secondo l'ordine di merito della graduatoria complessiva e fino all'esaurimento in ragione di 1/5 dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico nelle rispettive province ». (6672).

RISPOSTA. — « Si premette che la idoneità in tutti i pubblici concorsi non conferisce al-

cun diritto alla nomina in ruolo; siffatto diritto, invero, è limitato ai soli vincitori, cioè agli idonei che abbiano raggiunto un punteggio tale da rientrare nel numero di posti messi a concorso. Quanto al concorso B 6 di cui si fa cenno nella interrogazione, si ricorda che il beneficio dell'esaurimento della relativa graduatoria, concesso con legge di iniziativa parlamentare (che fra l'altro non incontrò il favore di questo Ministero) non fu esteso a tutti i candidati idonei, ma solo ai più meritevoli, cioè a coloro che riportarono una votazione più alta nelle prove d'esame. È inoltre da tener presente che il concorso B 6 si svolgeva contemporaneamente ai concorsi speciali e riservati banditi nell'immediato dopoguerra e per i quali esistevano delle notevoli facilitazioni nelle prove, prima fra tutte l'abolizione della prova scritta. Si deve, infine, rilevare che se la proposta dell'onorevole interrogante fosse accolta, essa avrebbe effetti deleteri sui futuri concorsi perché, ipotizzando i posti che si renderanno liberi in avvenire, sopprimerebbe per molti anni ogni speranza di lavoro e di sistemazione in quei maestri che ancora non sono riusciti a vincere un concorso e nei giovani che usciranno diplomati dai numerosi istituti magistrali ».

Il Ministro: SEGNI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se sia stato egli stesso ad autorizzare la violazione commessa dall'AGIP e dall'ufficio del lavoro di Milano e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare una situazione di legalità ». (3630).

RISPOSTA. — « La interrogazione sopra trascritta fa seguito ad altra analoga (n. 2981), alla quale venne data evasione con lettera del 4 agosto 1950. In quell'occasione si ebbe agio di chiarire, tra l'altro, che, per quanto concerne l'esercizio della richiesta nominativa nel settore di cui trattasi, deve considerarsi tuttora vigente il decreto ministeriale 1° ottobre 1942, con il quale, come è noto, vengono precisate le categorie per le quali è concessa al datore di lavoro la richiesta nominativa. Ciò in forza dell'articolo 14 (penultimo comma) della legge 29 aprile 1949, n. 264. In considerazione di tanto, lo scrivente non può che confermare quanto a suo tempo già partecipato ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LOMBARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno invitare con urgenza i dica-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

steri competenti ad elaborare in collaborazione con le autorità locali, un piano organico per il risanamento delle alte valli che fanno da sfogo ai rapidi e squallidi monti che sono nel triangolo che racchiude la Cal-solda alla Valle del Mora e che sfociano nella riviera dei laghi di Porlezza e dell'Alto Lario, precisamente, nei comuni di Dongo, Gravedona, Domaso, Gera, Sorico, Porlezza e Livo in provincia di Como, luoghi che ogni anno più sono esposti al franare dell'alta montagna, resa sgretolante dal disboscamento e dalle necessità di proseguire con adeguati mezzi le opere di risanamento a monte e di sistemazione a valle, onde rinsaldare le pendici e gli alvei e adeguatamente frenare con accorgimenti tecnici costosissimi ma indispensabili e urgenti le acque che ogni qual volta si forma un acquazzone precipitano con furiosa potenza iniziando la fragorosa discesa già dagli alti pendii che sono ormai diventati deserti di pietre, distruggendo altresì grado a grado anche i preziosi pascoli alpini, sicché si vedrà in poco tempo i montanari posti nella condizione di dover abbandonare le montagne. E, come la logica conseguenza, pure la popolazione rivierasca non potrebbe più rimanere in luogo con una certa sicurezza, poiché ogni stagione allargherebbe la zona di pericolo. Basti l'esempio del tremendo disastro di questi giorni che va sotto il nome "nubi-fragio di Gera", per dare appieno la misura del pericolo sempre imminente per gli abitanti della riviera di Porlezza e dell'alto lago di Como che fa capo alla sponda di Sorico.

«Ciò premesso l'interrogante chiede un pronto intervento inteso anche a predisporre, in sede legislativa, lo strumento atto a porre in grado il potere esecutivo di prontamente operare. Esso strumento potrebbe concretarsi in una legge speciale, oppure nel far inserire tutta questa zona alta fra le "aree depresse". Queste vallate abbisognano in ogni caso di una urgente e tempestiva opera di risanamento dei loro corsi d'acqua poiché abbandonarle significherebbe abbandonare alla deriva migliaia di abitanti del piano e vedere in poco tempo spopolati i monti. Chiede, infine, se non si ravveda la pressante opportunità di far disporre un piano organico di opere atte a dotare le altavalli di questo infausto triangolo, di un sistema di maggior sicurezza. Opere che non possono essere affrontate e risolte né dall'amministrazione provinciale, né dagli enti locali e che devono essere progettate con organicità, tenendo presente tutta la situazione generale della zona in argomento ».
(5934).

RISPOSTA. — « I territori dell'alto Comasco e della Valtellina risultano compresi nelle aree depresse, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647. Nel programma dei lavori per l'esercizio finanziario 1950-51, tuttora in corso di attuazione, sono previsti interventi per sistemazioni idraulico-forestali in dette zone dell'importo complessivo di lire 463 milioni di cui lire 158 milioni in provincia di Como e lire 305 milioni per la Valtellina.

« Dei lavori da eseguire in provincia di Como, alcuni, per un importo di lire 57 milioni, sono di competenza del corpo forestale e i rimanenti, per lire 101 milioni, dell'ufficio del genio civile; per quelli da eseguire nella Valtellina, la maggior parte, per lire 222 milioni, sono di competenza del corpo forestale ed i rimanenti, per lire 83 milioni del genio civile. A questi primi interventi seguiranno altri da finanziare, nei singoli esercizi, con i fondi della citata legge.

« Da quanto sopra si evince che questo Ministero, nella sua competenza, ancor prima che si verificassero le alluvioni, tenne nel dovuto conto le necessità delle zone suindicate, disponendo un cospicuo finanziamento di lavori. Ora, a seguito delle alluvioni, gli ispettorati ripartimentali delle foreste di Sondrio e Como hanno svolto sopralluoghi nelle zone colpite ed hanno già prospettato la necessità di interventi urgenti: risulta poi che hanno in corso di studio le varianti ai programmi previsti in applicazione della citata legge per fronteggiare le situazioni di maggior pericolo. L'ispettorato di Como sta altresì provvedendo alla redazione di una perizia esecutiva per interventi sul torrente Sorico, da finanziare con i fondi del programma 1950-51. Questa attività degli uffici del genio civile e del corpo forestale è stata anche coordinata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, il quale ha sottoposto a questo Ministero un programma straordinario di lavori:

« Tale programma, che è in corso di esame, prevede opere idrauliche e stradali di competenza del Ministero dei lavori pubblici e lavori di sistemazione forestale di competenza di questa Amministrazione. I lavori di sistemazione idraulico-forestale saranno inclusi nel programma di finanziamento con la citata legge 10 agosto 1950, n. 647, ed a tale scopo si farà il possibile per mantenere l'assegnazione del corrente esercizio nello stesso cospicuo importo che venne destinato, nel precedente esercizio 1950-51, ai territori dell'alto Comasco e della Valtellina. Poiché trattasi di lavori che per la loro stessa natura

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

vanno attuati con gradualità nel tempo, si ritiene che con le previste assegnazioni il problema sarà adeguatamente affrontato ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

LOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere l'entità della somma messa a disposizione per i primi soccorsi agli alluvionati della provincia di Alessandria ». (6625).

RISPOSTA. — « È stata disposta per i primi immediati interventi assistenziali l'erogazione straordinaria di lire 5 milioni ».

Il Ministro: SCALBA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quando intende emanare il regolamento per l'applicazione della legge 3 giugno 1950, numero 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra ». (6583).

RISPOSTA. — « La elaborazione di un progetto di regolamento in applicazione alla legge 3 giugno 1950, n. 375, non poteva aver luogo, stante la delicatezza e complessità della materia, senza un particolare studio, necessariamente laborioso e protrattosi nel tempo; e ciò anche per poter valutare a pieno le esperienze ed i risultati di un trentennio di applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312 (e relativo regolamento), nonché delle innovazioni contemplate dalla legge n. 375, alcune delle quali hanno posto problemi di non facile soluzione. Comunque si è già ottenuto il concerto di tutte le amministrazioni interessate, talché il progetto definitivo del regolamento in questione sarà, entro brevissimo termine, inoltrato al Consiglio di Stato per il prescritto parere, dopo di che, non mancherà, ad opera dello scrivente, ogni più sollecita cura per gli ulteriori adempimenti di rito ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MONTICELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere la situazione precisa della pratica relativa alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia nel capoluogo di Grosseto, che dovrà essere adeguato alla importanza della funzione e alla dignità dell'ufficio, per consentire lo svolgimento del delicato lavoro giudiziario del tribunale e della pretura ». (6289).

RISPOSTA. — « Rispondo all'onorevole interrogante anche a nome del Ministro dei lavori pubblici, che nessun provvedimento può,

per il momento, essere adottato per la costruzione del palazzo di giustizia di Grosseto in quanto, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'onere relativo deve essere posto a carico del comune interessato. Informo, però, che è allo studio un provvedimento legislativo col quale viene data allo Stato la facoltà di provvedere alla costruzione di palazzi del genere. Qualora detto provvedimento verrà approvato, assicuro che questo Ministero non mancherà di svolgere il suo interessamento onde risolvere il problema nella maniera più sollecita e soddisfacente ».

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia: TOSATO.

MONTICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ripristinare nell'Istituto d'arte di Siena le due sezioni di insegnamento dello sbalzo dei metalli e dell'intaglio in legno, che prima degli eventi bellici costituivano una ottima scuola preparatoria per gli artigiani ». (6577).

RISPOSTA. — « L'Istituto d'arte « Duccio Boninsegna » di Siena è provinciale e non statale; e pertanto il Ministero, a parte ogni altra considerazione, non sarebbe per ora neppure in grado di accedere alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante. Si ritiene opportuno, comunque, precisare che le due sezioni dell'arte dei metalli e dell'arte del legno non risulta siano esistite in passato presso l'Istituto suddetto ».

Il Ministro: SEGNI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi non è stato pubblicato il regolamento per la applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, recante norme per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, ed i suoi intendimenti per dare valore esecutivo alla detta legge ». (6648).

(Vedi risposta scritta interrogazione n. 6583 dell'onorevole Maglietta).

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda opportuno che ai maestri appartenenti al ruolo speciale transitorio sia fissata una sede definitiva, tenuto conto che tale provvedimento non comporta alcun particolare onere per lo Stato ». (Già orale 2439).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

RISPOSTA. — « L'articolo 15 della legge 7 maggio 1948, n. 1127, con la quale furono istituiti i ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari, stabilisce che l'assegnazione dei suddetti maestri presso le singole scuole sarà disposta all'inizio di ogni anno scolastico nei limiti dei posti vacanti, dopo i trasferimenti e le nomine dei vincitori dei concorsi magistrali o, in mancanza di posti vacanti, nei posti disponibili per la temporanea assenza del titolare. Pertanto, essendo l'assegnazione di sede ai maestri dei ruoli speciali transitori necessariamente subordinata ai trasferimenti dei maestri dei ruoli ordinari e alle nomine dei vincitori dei nuovi concorsi, non è possibile andare incontro alle aspirazioni degli interessati ».

Il Ministro: SEGNI.

PRETI. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto la provincia di Latina — con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno — a progettare e a iniziare lavori di costruzione di un tratto di strada lungo-mare nel comune di San Felice al Circeo (Latina), che non è realizzabile se non con lo sciupio di diverse decine di milioni, mentre si potrebbe provvedere alla costruzione della strada secondo un tracciato infinitamente più economico, con il rifacimento di un tratto già esistente a poche decine di metri entro terra; e per sapere altresì se non creda opportuno disporre la immediata e definitiva sospensione dei lavori, tenendo conto anche che nel comune su menzionato non esiste neppure l'acquedotto e che parecchie decine di milioni potrebbero essere risparmiati, pur costruendo la strada, per impiegarli in altre opere di immediata utilità ». (6205).

RISPOSTA. — « Nel piano delle opere di sistemazione e completamento di strade da attuarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno in provincia di Latina fu compreso — in conformità di apposita richiesta di quell'amministrazione provinciale — il prolungamento con pavimentazione protetta dell'anello stradale, che, staccandosi dalla provinciale Terracina-Badino alla grande curva prima della collina « La Cona » raggiunge con un rettilineo il mare e, mediante una tratta sul litorale, antistante la pianura a vigneti, si congiunge nei pressi di Sant'Alfonso alla strada esistente per San Felice Circeo.

In merito alla opportunità dell'opera giova ricordare che sia l'amministrazione comunale

che quella provinciale interessate non hanno mancato di formulare le più vive premure per la sua sollecita realizzazione data la notevole importanza che essa riveste per lo sviluppo turistico ed economico della zona del Circeo. Si desidera infatti far sì che chi proviene da Roma, Latina o Sabaudia possa raggiungere San Felice non solo dall'interno, ma anche mediante una strada litoranea, che metta in valore tutta la zona e serva di allacciamento del comune di San Felice con l'arenile delle Vedeghe.

« Il finanziamento accordato dalla Cassa è stato di 12 milioni: accertato in corso di esecuzione dei lavori che le previsioni per il muro a mare erano insufficienti, la Cassa invitò l'amministrazione provinciale a riesaminare il progetto, con l'espressa avvertenza che ogni maggiore spesa sarebbe rimasta a carico di essa amministrazione. Di conseguenza quella provincia provvedeva a far studiare l'opera da specialisti e progettava, con approvazione del genio civile e della prefettura, un muro di consolidamento a mare finanziandone la spesa di 11 milioni sul proprio bilancio. La Cassa, dopo ciò, avuto anche il consenso del Ministero della marina, dava il benestare alla ripresa dei lavori, in quanto la soluzione tecnica prescelta si presentava conveniente, e d'altra parte l'opera rispondeva, oltre che ad un antico desiderio della popolazione, ad una effettiva esigenza per lo sviluppo economico e turistico locale.

« È escluso quindi che tali lavori di completamento costituiscano uno sperpero di fondi, in quanto essi non sono altro che una anticipazione di opere di difesa che sarebbe stato comunque necessario fare per proteggere l'entroterra dalle erosioni marine, che potrebbero compromettere la stabilità della antica torre esistente in quella località e che ha notevole importanza paesistica. La Cassa pertanto, finanziando i lavori in parola ha operato secondo gli scopi fissati dalla legge istitutiva, la quale prescrive tra l'altro che la Cassa esegua opere che diano un decisivo impulso alle correnti turistiche ed all'economia delle regioni meridionali. Infine, è opportuno precisare che, per le suesposte ragioni, non si ritiene che con i lavori in parola si determini un impiego di pubblico denaro che potrebbe più utilmente essere destinato alla costruzione di altre opere di immediata utilità per il comune interessato, quale l'acquedotto. L'esecuzione di un'opera del genere non compete all'amministrazione provinciale, mentre per essa soccorrono altri benefici di specifica competenza del Ministero dei lavori pubblici,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

al quale il comune può rivolgere domanda per ottenere il contributo di legge sulla spesa da incontrare ».

Il Ministro: CAMPILLI.

PUGLIESE E CERAVOLO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati e siano per essere adottati onde venire incontro alle popolazioni calabresi danneggiate dalle recentissime alluvioni, e se, oltre alle riparazioni dei danni ed agli eventuali soccorsi e sussidi, non si intenda (tenuto conto della quasi totale perdita in alcuni comuni dei prodotti agricoli) provvedere ad uno sgravio fiscale ». (6394).

RISPOSTA. — « Si premette che si risponde solamente per la parte di competenza, secondo quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione alla richiesta rivolta per i danni provocati dal maltempo, posso assicurare che l'amministrazione finanziaria, non appena avuta notizia dei gravi nubifragi verificatisi ha provveduto ad interessare le competenti Intendenze di finanza di Catanzaro, è di Reggio Calabria, affinché riferiscano sulla natura e sull'entità dei danni medesimi per un completo esame della situazione. Ciò al fine di poter adottare a favore dei danneggiati tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Al riguardo si precisa quanto segue:

1°) Ove i danni arrecati dagli infortuni, rivestano carattere permanente (come l'esportazione del terreno coltivo, la distruzione delle piantagioni, ecc.) ed abbiano determinato, quindi, la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva, ovvero la sostituzione alla qualità di coltura allibrata in catasto di un'altra di minore reddito imponibile, gli interessati potranno ottenere la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento e la conseguente riduzione dell'estimo catastale con effetto continuativo, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dagli articoli 13 e 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

« A tal fine gli interessati dovranno presentare all'ufficio tecnico erariale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro, apposita domanda, che produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno medesimo.

2°) Nel caso che siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del

fondo l'amministrazione delle finanze potrà accordare, a seguito di domanda individuale, una moderazione delle imposte sui terreni e sul reddito agrario dell'anno, ai sensi del citato articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Tale moderazione delle imposte fondiari potrà essere integrata dall'abbuono delle sovrimeposte provinciali e comunali, ove gli enti locali interessati deliberino di concederlo, con l'approvazione della G.P.A., nella stessa misura dei tributi erariali, ai sensi dell'articolo 260 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

« È ovvio che detta moderazione compete, sempreché la coltura danneggiata risulti censita in catasto pel corrispondente reddito, perché, in caso diverso, mancherebbe la possibilità di far luogo allo sgravio di un estimo inesistente.

3°) Per le imposte di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1952. Nella stessa sede i possessori di redditi industriali e commerciali potranno denunciare la eventuale riduzione dei loro redditi a seguito degli infortuni di cui trattasi ed ottenere lo sgravio proporzionale della relativa imposta allorché si procederà alla tassazione definitiva dei redditi mobiliari conseguiti nel corrente anno. I titolari di aziende commerciali e industriali distrutte dagli infortuni in questione hanno poi diritto, giusta l'articolo 66 del testo unico dell'imposta di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, allo sgravio dell'imposta mobiliare dal giorno in cui si è verificata la cessazione dei relativi redditi.

4°) Per l'imposta sui fabbricati nel caso di distruzione parziale o totale per rovina od inabilità degli immobili soggetti a tale tributo, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale dell'imposta stessa dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto o in parte e per tutto il periodo di inutilizzazione, degli immobili, a norma dell'articolo 56 del regolamento 24 marzo 1877, n. 4024. Nessuno sgravio, poi, può derivare ai contribuenti in parola da un eventuale ritardo nella definitiva sistemazione tributaria, in base alle norme di cui sopra, in quanto che, in attesa di tale sistemazione, per la quale si attendono i risultati degli accertamenti tecnici già disposti, è stata accordata agli interessati la sospensione del pagamento delle rate di otto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

bre e di dicembre di tutti i tributi diretti, o delle sole imposte immobiliari a seconda delle proposte delle competenti intendenze di finanza ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se, nella imminenza dell'ottavo inverno che segue alla distruzione per due terzi operata dalle truppe tedesche, è dato sperare che sarà finalmente restaurato il ponte Turiello, in via Casaburi nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno), che nelle attuali condizioni rappresenta, col sopraggiungere delle piogge, un permanente pericolo per le popolazioni, e soprattutto per i piccoli scolari dei villaggi Rotoli, Casaburi, Maddalena Dupino e Santi Quaranta di detto comune, costretti ad attraversarlo frequentemente ». (6370).

RISPOSTA. — « I lavori di restauro del ponte Turiello in via Casaburi nel comune di Cava dei Tirreni non sono stati inclusi nel programma delle opere da eseguire durante il corrente esercizio finanziario in considerazione del fatto che la strada Casaburi è soltanto un'accorciatoia per raggiungere il capoluogo. Lo stesso comune di Cava dei Tirreni ha riconosciuto la sua competenza a provvedere essendo già intervenuto da tempo con l'apposizione degli sbarramenti precauzionali allo scopo di impedire il transito sul ponte in parola ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga giusto il finanziamento nel corrente esercizio dei lavori di impianto elettrico nelle frazioni rurali di Pagani (Salerno) chiesto ai termini della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal cennato comune, che non ha goduto per nessun'altra opera dei benefici di detta legge ». (6391).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Pagani (Salerno) ed intesa ad ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la installazione dell'impianto di energia elettrica in alcune contrade rurali, è stata posta in istruttoria da parte dell'Ufficio del genio civile di Salerno. Si assicura che la richiesta stessa sarà tenuta presente in sede di assegnazione di contributi per l'esercizio finanziario 1951-52, e ciò, beninteso, nei limiti delle disponibilità dei fondi stanziati in bi-

lancio per l'anzidetta categoria di opere ed in relazione alle altre numerose domande presentate per ottenere gli stessi benefici previsti dalla predetta legge ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

ROBERTI, BASILE E MIEVILLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno concorrere con un anticipo del valore di almeno 2 quintali di grano per ettaro (circa ettari 15 mila) per la semina nei territori vicini ai punti di rottura degli argini del Reno, onde evitare che i coltivatori interessati, scoraggiati dalle inondazioni, che per ben tre volte hanno reso inutile la semina, si astengono quest'anno dal provvedervi con grave pregiudizio della produzione e del lavoro ». (6108).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha attualmente la possibilità di concedere anticipi per l'acquisto di sementi a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni degli anni 1950-51, come praticato per gli alluvionati dell'anno 1949 in base alla legge 4 novembre 1950, n. 985, mancando apposita disposizione legislativa. Si fa, però presente che la richiesta, di cui alla interrogazione sopra riportata potrà essere presa in considerazione in sede di applicazione del provvedimento di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri, recante provvidenze a favore delle aziende anzidette. Il provvedimento in questione prevede la concessione di sussidi nelle spese occorrenti alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste d'acqua; al ripristino della coltivabilità dei terreni; al ripristino delle piantagioni arboree; alla ricostituzione delle scorte vive e morte, ed anche all'acquisto di sementi ».

Il Ministro: FANFANI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se risponda a verità che circa settecento sinistrati di guerra sono ricoverati nei campi di Roma (Centocelle) e che ad essi non viene corrisposto alcun sussidio. Nel caso in cui la notizia risponda al vero, il sottoscritto desidera conoscere quali provvedimenti si intendano adottare perché ai sinistrati stessi sia assicurato almeno il sussidio corrisposto alle categorie vittime civili di guerra ». (6484).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

RISPOSTA. — « Attualmente sono ricoverati nei vari centri di raccolta profughi della Capitale 1478 sinistrati, così ripartiti: numero 548 al centro raccolta profughi Centocelle; numero 177 al centro raccolta profughi Forte Aurelio; numero 249 al centro raccolta profughi Lamarmora; numero 208 al centro raccolta profughi Santa Croce; numero 296 accantonamento sinistrati di Primavalle. I predetti che, in base alle vigenti disposizioni, non dovrebbero essere alloggiati nei centri, furono ricoverati in via del tutto eccezionale, in quanto solo così fu possibile rendere in parte liberi i numerosi locali di utilità pubblica (scuole e caserme), che gli stessi occuparono a suo tempo in seguito alle distruzioni avvenute per cause di guerra. I sinistrati in parola non hanno diritto al sussidio continuativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 aprile 1948, n. 556 e successive modificazioni, in quanto tale beneficio, com'è noto, è riservato soltanto alle varie categorie di profughi. Peraltro, i sinistrati per i quali venga accertato uno stato di comprovato bisogno, possono richiedere ed ottenere la concessione di sussidi straordinari, *una tantum* ».

Il Ministro: SCELBA.

TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se — per venire incontro alla classe dei piccoli proprietari e coltivatori diretti delle province di Reggio Calabria e di Catanzaro, colpiti dal nubifragio del 15-18 ottobre 1951 — creda opportunamente diramare agli organi periferici le necessarie istruzioni onde venga illustrata la procedura d'urgenza da seguirsi dagli interessati per ottenere l'esonero dal pagamento di tutte le imposte gravanti sugli immobili distrutti o gravemente danneggiati ». (6437).

(Vedi risposta scritta agli onorevoli Pugliese e Ceravolo, n. 6394).

ZACCAGNINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quando intenda riammettere nei ruoli gli ex insegnanti di educazione fisica già estromessi dal passato governo fascista dai ruoli cui erano stati ammessi con regolari concorsi. Sarebbe così finalmente riparato, come è stato già fatto per altro personale statale, a una grave ingiustizia che tutt'ora pesa su questi vecchi insegnanti estromessi contro ogni diritto dai ruoli statali ». (6351).

RISPOSTA. — « Premesso che gli insegnanti di educazione fisica di cui si interessa l'onorevole interrogante non si trovano in condizioni di poter aspirare all'inquadramento nei ruoli transitori previsti dal decreto 29 maggio 1947, n. 936, si fa presente che — considerata la particolare situazione in cui essi si trovano, in rapporto ai motivi per i quali furono a suo tempo estromessi dai ruoli — questo Ministero sta predisponendo un apposito disegno di legge che vada incontro alle aspirazioni degli interessati ».

Il Ministro: SEGNI.

ZACCAGNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuno inviare disposizioni alle direzioni di teatri che ricevono sovvenzioni dello Stato per allestire rappresentazioni liriche, perché nell'assunzione di coristi e di orchestrali dette direzioni siano tenute a servirsi di elementi locali, così da non frustrare lo scopo sociale delle sovvenzioni, che dovrebbe essere appunto quello di alleviare la disoccupazione dei lavoratori dello spettacolo delle provincie ove tali rappresentazioni vengono allestite ». (6387).

RISPOSTA. — « Fin dal 1949 si è fatto obbligo agli enti beneficiari delle sovvenzioni previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, di utilizzare elementi professionisti locali nella scrittura di complessi artistici. L'obbligo predetto è tassativamente indicato fra le condizioni per ottenere le sovvenzioni, elencate al capo II, punto 7 della circolare n. 2232, in data 4 maggio 1949, della Direzione generale dello spettacolo; a tale circolare — e in particolare alle norme contenute nel punto 7 — si fa espresso richiamo nella lettera-tipo diretta ai singoli beneficiari, per dare notizia delle sovvenzioni concesse alle stagioni liriche. Gli organi competenti non mancano di esplicare la dovuta vigilanza in materia, allo scopo di evitare eventuali inadempienze — che d'altra parte rappresenterebbero un assurdo economico per gli impresari — in danno dei coristi ed orchestrali residenti nei centri, sedi di stagioni liriche.

« In occasione di alcune segnalazioni pervenute, sono stati disposti accertamenti in merito a presunte infrazioni, giungendo, per altro, a conclusioni negative; e ciò perché nei casi lamentati, si è potuta appurare la mancanza di elementi idonei sul posto, ovvero l'esistenza di soli elementi già provvisti d.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

vari cespiti di entrata, pertinenti ad attività lucrative estranee alla professione musicale. In situazioni di tal fatta, è stata ritenuta equa — e rispondente allo spirito delle provvidenze in vigore — la preferenza accordata ad elementi qualificati e disoccupati provenienti da altre sedi. In conclusione le disposizioni sopra ricordate — sufficienti a tutelare i giu-

sti interessi degli artisti — sono perfettamente operanti e note agli operatori teatrali, nei cui riguardi sembrano pertanto superflue nuove forme di avvertimento ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.